

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia sul credito di imposta per R&S, lo splafonamento è regolarizzabile anche in sede di liquidazione periodica, modello INTRA-12 da compilare per tutto il 2017, le risposte di Equitalia in tema di rottamazione delle cartelle, la pronuncia della Cassazione in materia di impresa familiare, i chiarimenti dell'INPS su congedo di paternità e su inidoneità del lavoratore alla donazione del sangue

L'Agenzia chiarisce che il credito di imposta per attività di R&S è ammissibile anche per prototipi realizzati da soggetti terzi, lo splafonamento dell'esportatore abituale è regolarizzabile anche in sede di liquidazione periodica, il modello INTRA-12 e il dietro front per cui gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017, Equitalia risponde ad alcuni quesiti in tema di rottamazione delle cartelle, la Cassazione ribadisce che non è impresa familiare se manca l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata precedente al periodo di imposta che la qualifichi come tale, alcuni chiarimenti dell'INPS su congedo parentale e inidoneità del lavoratore alla donazione del sangue: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

Soggetti interessati



IMPRESE

- Ricerca & Sviluppo: si al credito anche per prototipi realizzati da soggetti terzi
- Splafonamento regolarizzabile anche in sede di liquidazione periodica
- Modello Intra-2: dietro front, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017



PROFESSIONISTI

- Modello Intra-2: dietro front, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017
- Rottamazione delle cartelle: Equitalia risponde ad alcuni quesiti



PERSONE FISICHE

- Rottamazione delle cartelle: Equitalia risponde ad alcuni quesiti
- Congedo di paternità 2017
- Inidoneità del lavoratore alla donazione del sangue

<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalmente non è impresa familiare se manca l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata precedente al periodo di imposta che la qualifichi come tale • Rottamazione delle cartelle: equitalia risponde ad alcuni quesiti 		
---	--	--

SOMMARIO

1. RICERCA E SVILUPPO: SI AL CREDITO ANCHE PER I PROTOTIPI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI	Pag. 2
2. SPLAFONAMENTO REGOLARIZZABILE ANCHE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA	Pag. 4
3. MODELLO INTRA-2: DIETRO-FRONT, GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI VANNO SEGNALATI PER TUTTO IL 2017	Pag. 6
4. FISCALMENTE NON E' IMPRESA FAMILIARE SE MANCA L'ATTO PUBBLICO O LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PRECEDENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CHE LA QUALIFICHINO COME TALE	Pag. 7
5. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: EQUITALIA RISPONDE AD ALCUNI QUESITI	Pag. 9
6. CONGEDO DI PATERNITA' 2017	Pag. 10
7. INIDONEITA' DEL LAVORATORE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	Pag. 11

1. RICERCA E SVILUPPO: SI AL CREDITO ANCHE PER I PROTOTIPI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI

Con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2017 l'Agenzia delle entrate risponde ad un nuovo interpello riguardante il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Nel caso specifico la società istante ha effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo negli anni dal 2013 al 2015 e richiede alle Entrate in che misura potrà accedere all'agevolazione. La società precisa che ha effettuato investimenti distinti in varie fasi: la fase destinata alla prototipazione è stata svolta in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) con altri soggetti coinvolti nel progetto mentre le spese per la supervisione del progetto e la diagnostica sono state direttamente sostenute dalla

società interpellante fino alla fase della progettazione, affidando in seguito lo sviluppo ad imprese esterne.

L'Agenzia delle entrate, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la Circolare n. 5/E/2016, ha richiesto un parere tecnico al Mise per determinare se le spese sostenute dall'istante sono riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Secondo le indicazioni fornite dal Mise, per quanto riguarda il costo dei singoli prototipi realizzati da soggetti terzi, è necessario applicare il seguente criterio:

- se il rapporto con i soggetti terzi è stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi dovranno essere considerati riconducibili alla categoria di cui alla lett. c), co. 6 dell'art. 3, DL 145/2013, pertanto, agevolabili al 50% (ricerca extra-muros);
- se i costi sono stati sostenuti dall'istante per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, anche se acquisite da fonti esterne e adattate alle esigenze del progetto, i costi potranno essere ricondotti alla categoria di cui alla lett. d), co. 6, dell'art. 3, DL 145/2013, ossia agevolate al 25%.

Infine, riguardo alla documentazione da conservare a supporto delle diverse tipologie di costi sostenuti, con riferimento agli investimenti riguardanti i singoli prototipi realizzati mediante prestazioni di soggetti terzi, in mancanza dei contratti stipulati con detti soggetti, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture. Il contribuente dovrà inoltre acquisire una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari, concernente le attività di ricerca e sviluppo svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Si ricorda che...

Ai fini della determinazione del credito d'imposta l'art. 3, co. 6, e l'art. 4 del decreto attuativo definiscono gli investimenti agevolabili, in quanto connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo eleggibili, rappresentati da:

- costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca (lettera a);
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b);
- spese relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative (lettera c);
- spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d).

L'art. 1, commi 15 e 16, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha prorogato l'agevolazione fino al 31 dicembre 2020, prevedendo con decorrenza dal periodo di imposta 2017:

- l'applicazione di un'aliquota unica del credito di imposta pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimento effettuato, rendendo di fatto ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo (non solamente al personale altamente qualificato);
- l'incremento a 20 milioni di euro del massimale annuale del credito di imposta spettante per ciascun beneficiario (in origine fissato a 5 milioni di euro).

2. SPLAFONAMENTO REGOLARIZZABILE ANCHE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, ha esaminato il caso esposto da un esportatore abituale che, nel 2015, per un errore informatico, ha effettuato acquisti senza applicazione dell'IVA oltre il limite del plafond disponibile e che, per regolarizzare la violazione commessa, ha emesso autofattura per ciascun fornitore e le ha annotate nel registro degli acquisti e delle vendite, in data 31 dicembre 2015, facendo confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre.

L'esportatore abituale intenderebbe, pertanto, versare tramite modello F24 esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 471/1997, in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 472/1997, nonché gli interessi sull'IVA a debito, calcolati al 31 dicembre 2015. Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che la procedura di regolarizzazione sopra richiamata, delineata nella circolare n. 50/E/2002, non è stata riproposta nei diversi documenti di prassi emanati successivamente, che hanno trattato il medesimo argomento.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/2017, ha chiarito che la regolarizzazione in sede di liquidazione periodica è una modalità ancora valida, ma che può essere adottata – come nel caso in esame – entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre. I documenti di prassi cui ha fatto riferimento l'istante non hanno, in effetti, fatto alcun rinvio alla procedura di regolarizzazione in esame perché destinati a fornire chiarimenti circa specifici casi di violazioni concernenti il plafond per i quali detta forma di regolarizzazione risultava ormai inibita.

In conclusione, in caso di superamento del *plafond* disponibile, è possibile, in via alternativa:

- richiedere al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'IVA, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, restando comunque a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. n. 472/1997;
- emettere autofattura e versare direttamente l'imposta, le sanzioni e gli interessi, nel qual caso tale procedura presuppone:
 - l'emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
 - il versamento dell'imposta e degli interessi;
 - l'annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti;
 - la presentazione, in analogia con la procedura prevista dall'art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
 - versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 471/1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del DLgs. n. 472/1997;
- assolvere l'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica, nel qual caso tale procedura presuppone:
 - l'emissione di un'autofattura, con le caratteristiche sopra richiamate, entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
 - l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro delle fatture emesse, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro degli acquisti;
 - la presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - nel versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del DLgs. n. 471/1997.

Si ricorda che...

L'autofattura può essere presentata al competente ufficio locale anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione del documento nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

3. MODELLO INTRA-2: DIETRO-FRONT, GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI VANNO SEGNALATI PER TUTTO IL 2017

Il decreto Milleproroghe (DL 244/2016), approvato in via definitiva anche dalla Camera dei Deputati dopo il via libera del Senato dello scorso 16 febbraio, è stato convertito in legge. Pertanto, con la pubblicazione della legge di conversione entreranno in vigore molte delle novità attese da settimane dagli operatori, come ad esempio le nuove scadenze dello spesometro 2017, le novità riguardanti il raccordo tra disciplina fiscale e civilistica a seguito delle nuove norme sul bilancio, etc. Tra le novità di maggior rilievo che coinvolgono i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di beni e servizi, si evidenzia la reintroduzione fino al 31 dicembre 2017 dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE.

La segnalazione degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari (presentazione modello INTRA-2) è stata oggetto di un'imbarazzante indecisione del legislatore, che ha creato un gran caos tra gli operatori. In origine tale adempimento, disposto dall'articolo 50, comma 6, DL 331/1993, era stato abrogato dal DL 193/2016, il quale ne aveva disposto la soppressione dal periodo d'imposta 2017 in un'ottica di semplificazione degli adempimenti. Il citato DL 193/2016 non ha però preso minimamente in considerazione che il modello INTRA-2 deve essere utilizzato dagli operatori anche per le segnalazioni di carattere statistico, di cui al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004, riguardante le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea. A sanare parte dei dubbi è intervenuto un sommario comunicato Entrate/Dogane/Istat con il quale l'Amministrazione ha ricordato che la segnalazione statistica dei dati non è stata oggetto delle semplificazioni previste dal DL 193/2016 e, pertanto, resta ancora ad oggi un adempimento dovuto. Inoltre, lo stesso comunicato ha anticipato che il decreto Milleproroghe avrebbe posticipato al periodo d'imposta 2018 la soppressione della segnalazione degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti reintroducendo, di fatto, l'obbligo di

segnalare con il modello INTRA-2 gli acquisti di beni e servizi da soggetti UE per tutto il periodo d'imposta 2017.

Con il Decreto Milleproroghe viene quindi reintrodotta fino al 31 dicembre 2017 l'obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat degli acquisti di beni e servizi (INTRA-2), sia per i soggetti tenuti alla compilazione della sola parte fiscale che per i soggetti tenuti alla compilazione dei dati statistici. Pertanto, i contribuenti tenuti alla segnalazione dei dati con cadenza mensile si trovano a dover gestire la reintroduzione dell'adempimento a pochi giorni dalla scadenza per l'invio (27 febbraio 2017). Sul punto il direttore dell'Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro tenutosi il 19 febbraio 2017 sulla Legge di bilancio 2017, ha affermato che nessuna sanzione sarà irrogata in caso di invii tardivi dei dati, vista l'incertezza normativa che ha caratterizzato l'adempimento: è evidente che sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione a tutela dei contribuenti.

Si segnala infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 si cambia di nuovo: il Milleproroghe prevede l'abrogazione del modello Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti intracomunitari. Inoltre, lo stesso decreto ha previsto che saranno introdotte alcune semplificazioni degli obblighi di comunicazione, volte a migliorare la completezza dei dati forniti e ad evitare la duplicazione delle informazioni richieste al contribuente, riducendo la platea dei destinatari dell'adempimento. Tali semplificazioni saranno introdotte da un provvedimento che sarà emanato entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

4. FISCALMENTE NON E' IMPRESA FAMILIARE SE MANCA L'ATTO PUBBLICO O LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PRECEDENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CHE LA QUALIFICHI COME TALE

Questo quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2472/2017, in un caso in cui il titolare di un'impresa familiare (nello specifico una tabaccheria) chiedeva la censura della sentenza della CTR che, confermando la decisione della commissione tributaria provinciale, aveva ritenuto validi gli avvisi di accertamento che rilevavano un maggior reddito d'impresa rispetto a quanto dichiarato, con conseguente ricalcolo delle imposte dovute per Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente ricorreva in Cassazione, ritenendo illegittima la decisione dei giudici di merito, che a detta della parte, avrebbe violato le norme fiscali relative all'impresa

familiare, argomentando nella sua domanda che il maggior reddito accertato non poteva essere attribuito integralmente alla titolare, ma solo pro-quota con quello del coniuge, che, a sua volta, partecipava agli utili come contitolare, peraltro, secondo il contribuente, anche da un punto di vista processuale, la decisione doveva ritenersi illegittima per il mancato instaurarsi del litisconsorzio necessario del coniuge contitolare dell'impresa.

La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, in quanto ha chiarito che per applicare il regime fiscale dell'impresa familiare (220 bis c.c.) disciplinato dall'art. 5, comma 4 del TUIR, secondo cui i redditi (limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore) prodotti da tale tipo di impresa, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in maniera continuativa e prevalente la propria attività nell'impresa familiare, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, è necessario che ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 4 del TUIR, ovvero che vi sia:

- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote attribuite ai singoli familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
- l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione, di aver lavorato per l'impresa familiare in modo continuativo e prevalente, nonché
- l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, regolarmente sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari (Cfr. anche Cass. n. 23170 del 2010, Rv. 615781 e n. 17010 del 2013).

Considerando che, nel caso di specie, manca tale ultimo elemento, l'impresa non può essere qualificata fiscalmente come impresa familiare, ma come ditta individuale, né di conseguenza può farsi applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 5 comma 4 del TUIR, in quanto i familiari collaboratori non possono essere ritenuti contitolari dell'impresa familiare ed i redditi loro imputati sono da considerarsi reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa.

La natura individuale dell'impresa familiare e la rilevanza della posizione degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni esclude, peraltro, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario (v. in tal senso, Cass. n. 874 del 2005, Rv. 579071). Né, comunque, è mutuabile la struttura propria delle società, la cui disciplina - come precisato da Sez. U, n. 23676 del 2014 - non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare.

5. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: EQUITALIA RISPONDE AD ALCUNI QUESITI

In data 3 marzo 2017 l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte fornite da Equitalia, riguardanti la rottamazione delle cartelle, procedura che si ricorda potrà essere attivata entro il 31 marzo 2017 da tutti i contribuenti (privati e società), al fine di ottenere lo sconto delle sanzioni e degli interessi di mora inclusi nella cartella stessa. La società di riscossione ha fornito diversi chiarimenti in occasione dell'ultimo incontro con l'ODCEC di Roma, tenutosi il 2 marzo 2017, di seguito vengono riepilogati i chiarimenti più significativi.

Aspetti vincolanti dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Tra le domande di maggior rilievo, occorre evidenziare il quesito n. 2 (parte I) riguardante gli aspetti vincolanti dell'istanza. In particolare è stato chiesto ad Equitalia se la presentazione dell'istanza costituisce una manifestazione di volontà irrinunciabile. Se ad esempio il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall'esattore, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, ci si interroga se il solo fatto di aver presentato l'istanza gli precluda la possibilità di tornare alla precedente rateazione.

Secondo Equitalia, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata producendo, inderogabilmente entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione. Decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell'unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Inoltre, se il contribuente che ha richiesto l'adesione alla rottamazione decide di non aderire e non pagare la prima rata di luglio 2017, può riprendere la precedente rateazione (in essere alla data del 24 ottobre 2016) anche nel caso in cui abbia smesso di pagare le rate a dicembre 2016, riprendendo i pagamenti delle rate al corrente con il pagamento delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016 (quesito n. 1, parte III).

Rateazione e rottamazione delle cartelle

Con il quesito n. 6 (parte I) Equitalia ricorda che rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del DL 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Pertanto, il contribuente che è decaduto prima di tale data (24 ottobre 2016), può aderire senza vincoli alla definizione agevolata. Invece, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24 ottobre 2016, non ricorre la condizione dell'obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.

Rottamazione e pignoramento presso terzi

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Per quanto riguarda le azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l'agente della riscossione comunica al terzo la non prosecuzione delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Accesso alla rottamazione da parte degli eredi

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, quest'ultimi possono accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere anche lo sgravio degli interessi di mora.

Divieto di compensazione per le cartelle rottamate

Una società di capitali che vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (quesito n. 15, parte II), chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata. Equitalia chiarisce che il pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata non può essere effettuato compensando a mezzo F24 con crediti d'imposta risultanti da dichiarazione.

6. CONGEDO DI PATERNITÀ' 2017

L'INPS con messaggio n. 828 del 24/02/2017 fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

La legge di bilancio 2017 dispone che il congedo di paternità obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nel 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore.

I lavoratori per i quali il pagamento dell'indennità è erogato direttamente dall'INPS devono presentare domanda direttamente all'Istituto.

I lavoratori per i quali il pagamento dell'indennità è anticipato dal datore di lavoro devono comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. Sarà compito dei datori di lavoro comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito attraverso il flusso Uniemens (secondo istruzioni fornite nel messaggio n. 6499 del 18/04/2013).

La legge di bilancio 2017 non ha previsto la proroga del congedo facoltativo per i padri dipendenti, pertanto non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

7. INIDONEITA' DEL LAVORATORE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE

L'INPS con circolare n. 29 del 07/02/2017 e con messaggio n. 825 del 24/02/2017 fornisce istruzioni in merito al contributo previsto per garantire la retribuzione ai dipendenti in caso di inidoneità alla donazione di sangue.

La Legge n. 584/1967 prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione. La Legge n. 33/1980 ha posto a carico dell'INPS l'onere dei rimborsi al datore di lavoro del settore privato per tali emolumenti. La Legge n. 219/2005 (art.8, comma 2) ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, limitatamente al tempo necessario per l'accertamento della predetta inidoneità. Sulla Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2016 n. 55 è stato pubblicato il Decreto 18/11/2015 "modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione" attuativo dell'articolo citato.

Il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità (tenuto conto del tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e del tempo di spostamento dallo stesso alla sede di servizio) nei seguenti casi:

- sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari
- mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva
- rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno

Il lavoratore è tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità con dati anagrafici e gli estremi del documento di identità, la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e uscita dal centro

trasfusionale. Questa documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro per 10 anni.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva possono richiedere il rimborso (tramite pagamento diretto) delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda allegando la dichiarazione del lavoratore e il certificato medico.

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017.

Il messaggio n. 825 del 24/02/2017 dell'INPS chiarisce che, al fine di agevolare i datori di lavoro, tenuto conto dei tempi tecnici ridotti, l'adeguamento delle procedure Uniemens viene rinviata alla competenza marzo 2017. La decorrenza rimane comunque invariata da gennaio 2017. Le aziende saranno, quindi, tenute alla compilazione dei nuovi elementi del mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza gennaio 2017.